

## *La verifica bypassa la procura*

Legittimo l'avviso di accertamento senza l'autorizzazione della procura. L'autorizzazione del pubblico ministero che consente alla Guardia di finanza di trasmettere al Fisco gli atti delle indagini penali salvaguarda gli interessi coperti dal segreto istruttorio, senza apportare alcun elemento utile all'accertamento fiscale. Questa è la conclusione della sentenza della Corte di cassazione (sent. n. 12549 del 17 giugno 2016) che annulla la decisione del giudice di secondo grado per aver ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento dell'ufficio privo dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

**La sentenza n. 12549 del 17 giugno 2016.** L'art. 33 del dpr 600 del 1973 statuisce che: «La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette... Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti e ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria». Nel caso sottoposto alla Corte di cassazione, al termine di un'indagine penale, la Guardia di finanza (autorizzata dalla procura) aveva inviato il verbale conclusivo delle attività ispettive alla competente Agenzia delle entrate per lo svolgimento dei propri controlli. Per la Ctr, l'avviso di accertamento era stato emesso dall'ufficio *contra legem*, essendo privo di ogni riferimento alla citata autorizzazione. La Ctr aveva accolto le ragioni del contribuente sull'illegittimità dell'atto impositivo per aver violato l'art. 42 del dpr 600 del 1973 che prevede, a pena di nulli-

tà, l'allegazione degli atti non conosciuti dal contribuente o l'indicazione del loro contenuto all'interno dell'avviso.

Sul tema, la Corte di cassazione statuisce che: «... l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, e non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo, o di terzi. Ne discende che la sua mancanza, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi...». Dello stesso parere, l'ordinanza n. 11607 del 10 luglio 2012; e la decisione n. 15049 del 2 luglio 2014 del Supremo collegio in cui si afferma che: «L'autorizzazione è stata, infatti, introdotta per realizzare una maggiore tutela degli interessi protetti dal segreto istruttorio (C. cost. 51/92), piuttosto che per filtrare ulteriormente l'acquisizione di elementi significativi a fini fiscali (Cass. 11203/07; 27947/09; 27149/11)».

**Valutazioni operative.** La sentenza della Cassazione conferma i contenuti delle ultime pronunce di legittimità che, oltre a negare l'invalidità dell'atto per la mancata allegazione dell'autorizzazione del pubblico ministero, statuiscono l'irrilevanza del richiamo dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente che impone all'ufficio di rendere chiaro il contenuto della pretesa tributaria.

Alla luce dello scenario delineatosi in questi anni, difficilmente potranno essere accolte le eccezioni di nullità sollevate nei propri atti da parte degli operatori del settore.

*Giuseppe D'Amico*